



COMUNE DI BUSTO GAROLFO Città Metropolitana di Milano

Prot. 17587

ORDINANZA N. 50 DEL 21.07.2023

OGGETTO: Interventi su manufatti contenenti amianto presso il comparto edilizio sito in Busto Garolfo (MI) Via Omissis n. Omissis di cui al FG Omissis mapp. Omissis, Omissis, Omissis

LA SINDACA

Premesso che:

- a seguito di esposto in data 17.10.2011, con nota prot.n.14976 del 25.11.2011 è stata richiesta alla proprietà la presentazione prevista dal D.M. 6 settembre 1994 e le informazioni di cui all'allegato 4 del PRAL;
- in data 31.01.2012 è pervenuta al protocollo comunale al n.1542 di registrazione documento denominato "VALUTAZIONE RISCHIO AMIANTO" da cui emerge, in relazione alle coperture degli edifici ad uso: Uffici, Magazzino e Officina presenti nel comparto edilizio di via Omissis n. Omissis, un indice di degrado per il quale è prevista l'esecuzione della bonifica entro 3 anni;
- con nota del Responsabile dell'Area LL.PP. prot.7453 del 25.05.2012 è stato comunicato alla proprietà che l'intervento di bonifica avrebbe dovuto essere eseguito entro tre anni dalla notifica della nota stessa;
- la proprietà con nota datata 15.12.2015, pervenuta al protocollo comunale in data 18.12.2015 al n.19643, ha richiesto una proroga di 12 mesi per l'esecuzione degli interventi di bonifica, adducendo problematiche di carattere organizzativo; proroga che è stata concessa e che è stata disattesa;
- in data 16.08.2016 è stata emessa Ordinanza n.63 a firma del Responsabile dell'Area LL.PP. con la quale è stato richiesto alla proprietà di provvedere all'esecuzione degli interventi di rimozione, smaltimento e bonifica dei manufatti in cemento amianto entro 30 giorni dalla notifica della stessa ordinanza, previo presentazione di specifico Piano di Lavoro;
- a seguito di ricezione dell'Ordinanza di cui sopra, la proprietà, con nota pervenuta al protocollo comunale in data 30.09.2016 al n.16326, ha richiesto una proroga di 12 mesi al fine di fare eseguire indagini ambientali e programmare finanziariamente e tecnicamente l'esito dell'intervento; anche questa proroga è stata concessa ed è stata disattesa;
- con note in data 28.03.2018 e in data 23.02.2022 l'Area Territorio ed Attività Economiche ha comunicato al Comando di Polizia Locale che non era pervenuto alcun Piano di Lavoro per l'esecuzione degli interventi di cui all'ordinanza n.63/2016;
- con verbale di sopralluogo in data 07.11.2022 il Comando di Polizia Locale ha accertato che la rimozione delle coperture in cemento-amianto del comparto edilizio non era stata effettuata.

Tutto ciò premesso;

rilevato che:

- con nota prot.n.27309 del 21.11.2022 questa A.C. ha avviato procedimento, ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90, finalizzato all'applicazione dei provvedimenti/sanzioni previsti dalle vigenti leggi in materia connessi alla mancata esecuzione di interventi di bonifica delle coperture in cemento-amianto presenti nel comparto edilizio di via Omissis n. Omissis;
- nonostante gli incontri effettuati e lo scambio di corrispondenza con la proprietà, seguiti all'avvio del procedimento di cui sopra, alla data odierna non è stato presentato a questa A.C. alcun Piano di Lavoro riguardante la rimozione coperture in cemento-amianto degli edifici ad uso: Uffici, Magazzino e Officina del comparto edilizio di via Omissis n. Omissis;

ritenuto che il tempo intercorso dalla redazione del documento denominato "VALUTAZIONE RISCHIO AMIANTO", pervenuto al protocollo comunale in data 31.01.2012 al n.1542, non consente ulteriori indugi rispetto all'esecuzione degli interventi di rimozione, smaltimento e bonifica dei manufatti in cemento amianto presente sugli edifici ad uso: Uffici, Magazzino e Officina del comparto edilizio di via Omissis n. Omissis;

ritenuto, pertanto, di dover applicare i disposti dell'art. 50 del D.Lvo n. 267/2000 così come modificato dall'art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. 14/2017;

Visto il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la vigente normativa in materia;

ORDINA

per i motivi sopra indicati, ai Soci Amministratori:

- Omissis Omissis – rappresentante dell'Impresa nato a Omissis (Omissis) il Omissis;
- Omissis Omissis nato a Omissis (Omissis) il Omissis

della Omissis con sede legate a Omissis (Omissis) via Omissis n. Omissis CAP Omissis domicilio digitale/PEC Omissis C.F. e P.I. Omissis, proprietaria del complesso edilizio in via Omissis n. Omissis nel Comune di Busto Garolfo (MI):

1. di provvedere all'esecuzione di interventi di rimozione, smaltimento e bonifica della copertura in cemento-amianto degli edifici ad uso: Uffici, Magazzino e Officina presenti nel comparto edilizio di via Omissis n. Omissis, da effettuarsi entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente ordinanza;
2. di presentare alla scrivente Amministrazione Comunale ed alla ATS Milano Città Metropolitana, sez. territorialmente competente di Parabiago, un piano di lavoro per gli interventi di cui al punto 1.;
3. di presentare, a lavori ultimati e comunque entro il termine indicato al punto 1., dichiarazione sottoscritta dalla proprietà e da tecnico abilitato sull'effettiva esecuzione dei lavori a regola d'arte.

- EVIDENZA

- che in caso di inadempienza a quanto prescritto dal presente atto si procederà ai sensi di Legge.

Ai sensi dell'art 3, 4° comma della Legge 07/08/1990, n. 241 si precisa che, contro il presente atto, i soggetti destinatari possono ricorrere nei modi di legge, presentando ricorso al T.A.R. della Regione Lombardia o in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni e 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

La presente Ordinanza verrà affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune di Busto Garolfo;

Si dispone che copia della presente Ordinanza venga trasmessa, oltre alle persone interessate, per conoscenza:

- All'ATS Milano Città Metropolitana, sez. territorialmente competente di Parabiago.
- Alla Polizia Locale di Busto Garolfo.

E' fatto obbligo all'Ufficio di Polizia Locale di verificare il rispetto della presente ordinanza.

LA SINDACA
f.to Prof.ssa Susanna BIONDI

Il presente documento è sottoscritto digitalmente conformemente a quanto previsto dal D.lgs. 82/2005.